



Vicenda Giudiziaria in corso

La causa civile è stata intentata nell'estate del 2022 in opposizione alla determinazione assembleare del 22 maggio dello stesso anno con la quale si sono rinnovati gli organi sociali, da un gruppo di 12 soci in aggiunta ad un non socio (quindi senza titolo ad intenderla il che dice della pessima preparazione dell'atto) è stata proposta la richiesta di annullamento di quel deliberato presso il tribunale sostenendo:

1. Che i soci sovventori siano una presenza illegittima nella compagine societaria
2. Che le modalità di voto del 22 maggio 2022 siano state difformi rispetto a quanto previsto dallo statuto
3. L'adozione di un regolamento circa le modalità di voto del 22 maggio 2022 non approvato dall'assemblea
4. Che il Presidente avrebbe autonomamente adottato determinazioni senza riferirsi al CDA.

A ciò il CDA risponde:

1. I soci sovventori sono previsti nello statuto che ricordiamo è stato rivisto nel 2004 quando ad amministrare la cooperativa vi erano gli attuali oppositori.
2. Lo statuto vieta il ricorso al voto segreto ed infatti il vincolo è stato rispettato tant'è che non furono adottate urne come sicuramente ricorderanno i soci votanti del 22 Maggio 2022.
3. Lo Statuto considera il sistema dell'alzata di mano praticabile in condizioni definite testualmente "normali". Le circostanze del 22 maggio 2022 non erano considerabili affatto normali per la banale circostanza che per la prima volta nella storia della cooperativa si confrontavano liste contrapposte. Per il loro conteggio corretto durante l'assemblea, non era applicabile la cosiddetta normalità della votazione per alzata di mano. Il Presidente inoltre ha perciò ricevuto dal CDA preciso mandato ad adottare le modalità organizzative delle votazioni al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle stesse che fosse privo di errori.
4. Ogni passaggio è stato deciso dal CDA, ciò è riscontrabile sui verbali presenti sul sito della Velinia, e a queste decisioni il Presidente è chiamato ad ha eseguito.

Oltre al merito della causa di cui sopra, va fatto presente ai soci tutti che era già ben chiaro agli oppositori e anche a tutti coloro che hanno ascoltato le illustrazioni dell'avvocato Costantini nel Teatro di Antrodoco che:

1. Probabilmente sarebbe stata rilevata dal giudice la improponibilità dell'azione per ragioni tecniche della giurisprudenza o per carenza di competenza o anche per mancanza di atti necessari come la mancata impugnazione di altri atti presupposti nei tempi previsti;
2. Anche quando non vi fosse stata dichiarazione di improponibilità per uno solo dei motivi suesposti, i tempi della causa in sede civile sarebbero andati oltre la fine del mandato del quale si chiedeva l'annullamento rendendo la causa inutile e pretestuosa sin dall'inizio, come fu notato anche in quella sede.

DA CIO' DERIVA LA CONSTATAZIONE CHE L'AZIONE GIUDIZIARIA oltre ad essere priva di ragioni E' STATA:

1. CONSAPEVOLMENTE INUTILE, laddove non spregiudicata quale **azione temeraria condannabile**;
2. DANNOSA PER I CONTI DELLA COOPERATIVA
3. DANNOSA PER SPRECO DI ENERGIE DA SPENDERE PER AMMINISTRARE.

A MOLTISSIMI SOCI LE OPPOSIZIONI ATTIVATE IN VARIO MODO, SINO ALLE recenti del conferimento parallelo presso concorrenti, SONO APPARSE COME UNA AVIDA "LOTTA DI POTERE" CHE IN UN SODALIZIO COME IL NOSTRO NON AVREBBERO DOVUTO ESSERE PENSATE.

La Velinia ha sprecato tempo e sostenuto finora spese legali per 4237,72 per la prima fase istruttoria, studio e di comparizione ed altre spese saranno purtroppo sostenute nel proseguo della causa anche se la sentenza è in calendario ben oltre la fine del presente mandato e quindi sarà ininfluenza sulle ragioni della causa stessa.